



Città di Acireale

Ordinanza N.

37

Data di registrazione

09/08/2022

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N. 267/2000, COMMI 4 E 5 – ZONA CAPOMULINI FINE BAIA ID. IT019087004008 COORDINATE: INIZIO TRATTO LONG. E 15,16867 LAT. N 37,57348 – FINE TRATTO LONG. E 15,16559 LAT. N 37,57071

Premesso:

Che con Decreto Assessoriale del 24 marzo 2022, pubblicato sul Suppl. ord. n. 3 alla GURS (p. I) n. 16 del 08-04-2022 (n. 22), il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, ha decretato la Stagione balneare 2022;

- Che ai sensi dell'art.1 del citato Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, la Stagione balneare per il corrente anno solare avrà inizio il 1° maggio ed avrà termine il 31 ottobre;
- Che con nota prot. n. 577229 del 09.08.2022 dell'ASP Catania Dipartimento di Prevenzione – U.O.S.T. Igiene Pubblica Distretto di Acireale, acquisita al ns. protocollo in data 09.08.2022 al n. 0066489, sono stati trasmessi gli esiti analitici non conformi del campione di acque di balneazione prelevati in data 08/08/2022 nel Comune di Acireale, presso il punto di balneazione denominato “Fine baia” e, con ulteriore nota prot. n. 576949 del 09/08/2022 dell'ASP Catania Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Laboratorio di Sanità Pubblica, acquisita al ns. protocollo in data 09.08.2022 al n. 0066679, sono stati trasmessi gli esiti analitici non conformi del campione di acque di balneazione, cod. di accettazione 1061/2022 prelevato in data 08/08/2022 presso il punto di balneazione ID. IT019087004008 Zona Capomulini – Fine baia coordinate: inizio tratto Long. E 15,16867 Lat. N 37,57348 – Fine tratto Long. E 15,16559 Lat. N 37,57071;

Visto l'art. 6 comma 4 del Decreto Interministeriale del 20 marzo 2010 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CEE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

Rilevato

- Che tale campione presenta valori di Escherichia coli ed Enterococchi eccedenti i limiti consentiti dalla normativa vigente;
- Che a seguito di quanto sopra, l'ASP Catania U.O.S.T. Igiene Pubblica Distretto di Acireale nonché l'ASP Catania U.O.C. Laboratorio di Sanità Pubblica, propongono il divieto di balneazione per l'area interessata;
- Visto l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) che stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede, in particolare, che le ordinanze contingibili ed urgenti, a carattere esclusivamente locale in materia di igiene pubblica, sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
- Che sussistono ragioni di urgenza dovendo garantire la sicurezza della salute dei cittadini;

Ritenuta

la propria competenza in merito

ORDINA

Il divieto di balneazione temporaneo, per la presenza di valori di Escherichia Coli ed Enterococchi eccedenti i limiti consentiti dalla normativa vigente, nella seguente area interessata:

“Zona Capomulini – Fine baia” presso punto di balneazione ID. IT019087004008

Coordinate:

- **Inizio tratto Long. E 15,16867 Lat. N 37,57348**
- **Fine tratto Long. E 15,16559 Lat. N. 37,57071**

A chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il divieto di balneazione imposto;

DISPONE

1. Che il Settore Ecologia e Ambiente provveda al posizionamento dei cartelli di divieto temporaneo della balneazione;
2. Che le acque interessate potranno essere adibite di nuovo alla balneazione, a seguito di Ordinanza Sindacale di revoca della presente, conseguente a nuovo campionamento effettuato dall'ASP Catania Ufficio U.O.S.T. Igiene Pubblica Distretto di Acireale, dal quale risultino conformi alla norma i valori in atto eccedenti;
3. Che la presente Ordinanza rimarrà valida fino a revoca del medesimo atto;
4. Che le Forze dell'Ordine e il Corpo di Polizia Municipale provvedano a far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

1. Chiunque non rispetti quanto previsto dalla presente Ordinanza o che attui comportamenti che non permettano la corretta applicazione di quanto ivi disposto è passibile della sanzione di cui all'art. 7 bis del TUEL, fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del codice penale;

2. Che contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data della presente ordinanza;
4. Che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente fino alla revoca del divieto di balneazione.

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente e dovrà essere trasmessa agli Enti interessati.

Copia della presente Ordinanza deve essere inviata, per quanto di competenza, a:

- Settore Ecologia e Ambiente;
- Comando Polizia Municipale;
- Area Tecnica – Ufficio Demanio;
- Capitaneria di Porto;
- Azienda ASP Catania – Dipartimento di Prevenzione;
- Titolari delle concessioni demaniali interessate.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Sorbello

Il Sindaco

ALI' STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)